

Dal mondo

Aiuti di Stato, nuovo regolamento d'esenzione per categoria (1)

18 Settembre 2008

Publicato il 7 luglio, dispensa dall'obbligo di notifica, stabilito dal Trattato Ce, alcuni aiuti al verificarsi di precise condizioni



Il nuovo **regolamento** trova applicazione agli aiuti regionali, al capitale di rischio, a finalità ambientale, all'imprenditorialità femminile e ad altre tipologie. *FiscoOggi* si sofferma oggi su alcune categorie che, in ambito fiscale, hanno attratto l'attenzione del legislatore italiano. La Commissione europea, DG Concorrenza, ha adottato, il 7 luglio 2008, un nuovo **regolamento** generale d'esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato (regolamento (CE) n. 800/2008) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9.8.2008. Tale regolamento dispensa dall'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, determinate categorie di aiuti al verificarsi di talune condizioni. In base al predetto articolo 88, paragrafo 3, infatti, i progetti di legge contenenti misure di aiuti dovrebbero essere notificati alla Commissione europea prima della loro entrata in vigore, per permettere alla Commissione medesima di effettuare un esame preventivo di compatibilità con la normativa comunitaria sulla concorrenza. Innanzitutto occorre rilevare che lo strumento del regolamento d'esenzione non è del tutto nuovo, in quanto regolamenti di esenzione per talune categorie di aiuti erano già in vigore da diversi anni. Con il nuovo regolamento, tuttavia, viene da un lato riordinata la materia degli aiuti in esenzione, consolidando in un unico testo le norme precedentemente disciplinate da cinque distinti regolamenti, e dall'altro ampliata la gamma delle categorie di aiuti di Stato che beneficiano dell'esenzione da notifica.

La tipologia di aiuti in dettaglio

Nel dettaglio, gli aiuti cui si applica il nuovo regolamento, sono gli aiuti regionali, aiuti al capitale di rischio, aiuti a finalità ambientale, aiuti all'imprenditorialità femminile, aiuti alle piccole e medie imprese, aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e aiuti all'occupazione. Vale

la pena soffermarsi, in particolare, su alcune categorie sulle quali nel passato si è maggiormente concentrata l'attenzione del legislatore italiano in ambito fiscale.

Gli aiuti regionali

L'articolo 13 del regolamento disciplina gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione, riprendendo sostanzialmente quanto già stabilito nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale. Tali aiuti possono essere concessi agli investimenti o ai posti di lavoro creati all'interno di un progetto d'investimento iniziale, ove siano rispettate alcune condizioni. Sintetizzando, gli aiuti possono essere concessi agli investimenti effettuati da imprese situate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per l'Italia per il periodo 2007-2013. Gli investimenti o i posti di lavoro devono essere creati direttamente all'interno di un progetto d'investimento e non possono consistere in acquisizioni di attivi per mera sostituzione degli stessi. Nella sezione relativa agli aiuti regionali è stato inoltre inserito un articolo dedicato agli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione situate nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87.3 lett. a) e c). Gli aiuti corrisposti a tali imprese non devono eccedere 2 milioni di euro nelle aree di cui all'articolo 87.3, a) TCE e 1 milione di euro nelle aree di cui all'articolo 87.3, c) TCE. Rispetto alla disciplina degli aiuti a finalità regionale tout court, il ventaglio dei costi ammissibili è estremamente più ampio, comprendendo molte spese di funzionamento direttamente collegate alla creazione dell'impresa, come spese legali, amministrative, e di consulenza, nonché spese per acqua, energia, e addirittura alcuni tipi di tasse (esclusa l'Iva e la corporate tax).

Le piccole e medie imprese

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, sulla scorta delle iniziative intraprese dalla Commissione europea nell'ambito dello , il futuro Regolamento generale d'esenzione, prevede due principali categorie d'aiuti: quelli per l'investimento e l'occupazione (articolo 15) e quelli per la consulenza e la partecipazione a fiere (articoli 26 e 27), riproponendo sostanzialmente la struttura originaria del regolamento 70/2001. La prima categoria di aiuti completa la gamma degli aiuti destinati agli investimenti ed all'occupazione, prevedendo particolari specifiche per le piccole e medie imprese comprese quelle situate al di fuori delle zone assistite (di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale). Al di là degli aspetti definatori, si tratta di veri e propri aiuti agli investimenti per i quali come costi ammissibili possono essere presi in considerazione alternativamente i costi in attivi materiali e immateriali ovvero i costi stimati per i posti di lavoro direttamente creati dall'investimento, calcolati su un periodo di due anni. In tal modo, a livello comunitario, si intende evitare di distorcere le scelte dell'impresa tra lavoro e capitale, lasciando alla discrezionalità dei

singoli Stati membri le scelte politiche attinenti la tipologia di costi eleggibili da agevolare pertanto tale distorsione non si esclude a livello locale.

Le novità rispetto al passato

Rispetto al passato, sono state incrementate le intensità previste, ossia il rapporto tra i costi ammissibili agevolabili e quelli ammissibili totali, che non possono superare il 20 per cento per le piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie (il valore delle intensità è differente nel caso degli aiuti destinati alle imprese attive nella lavorazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli). Per quanto riguarda gli aiuti per la consulenza, l'intensità massima è fissata al 50 per cento dei costi per i servizi forniti da consulenti esterni, purché tali servizi non rivestano il carattere di attività continuata o periodica, né siano relativi agli usuali costi operativi dell'impresa, quali i servizi di consulenza tributaria abituale, i normali servizi legali o pubblicitari. Anche nel caso degli aiuti destinati alla partecipazione a fiere l'intensità massima consentita non può superare il 50 per cento dei costi sostenuti per l'affitto, l'allestimento e la conduzione dello stand per la prima partecipazione dell'impresa in fiere o esposizioni.

di

Agata Sardo

Maria Serena Troni

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/aiuti-stato-nuovo-regolamento-desenzione-categoria-1>